

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE.

TRA

La **Provincia di Benevento**, di seguito denominata Provincia, con sede in Benevento Rocca dei Rettori Piazza Castello – Codice Fiscale 92002770623 nella persona del Presidente Nino Lombardi.

E

Il **Comune di San Giorgio del Sannio (BN)**, di seguito denominato Ente aderente, con sede in Piazza Municipio (BN) - Codice Fiscale 80002150623 nella persona del Commissario Prefettizio dott.ssa Patrizia Vicari;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. art. 62, comma 1 , del D.lgs. n. 36/2023 *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;*

- ai sensi dell'art. Art. 62, comma 2 , del D.lgs. n. 36/2023, *“per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'[articolo 63](#) e dell'[allegato II.4](#). Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate;*

-ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, *“Fermo restando quanto stabilito dall'[articolo 62](#), è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'[allegato II.4](#) consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo”;*

-ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.Lgs. n. 36/2023, secondo periodo, *“In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'[articolo 63, comma 1, primo periodo](#);*

-la Provincia di Benevento risulta iscritta con riserva nell'elenco di cui all'[articolo 63, comma 1, primo periodo](#);

- ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56 la Provincia, d'intesa con gli Enti aderenti, può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara e di Stazione Unica Appaltante;

- la Provincia di Benevento, quale Ente con funzioni di area vasta, anche al fine di non disperdere le proprie competenze in materia, intende mettere a disposizione degli Enti aderenti i propri Uffici ed esercitare le funzioni di cui al richiamato comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56;

- con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 27 del 27/05/2016 è stata istituita, presso la Provincia di Benevento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 136/2010, la Stazione Unica Appaltante denominata "SUA – PROV. BN" a servizio dei Comuni non capoluogo e degli altri Enti locali aderenti, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità con quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016;

- con il suddetto atto deliberativo si è proceduto all'approvazione del Regolamento della suddetta Stazione Unica appaltante e dello schema di Convenzione, da sottoporre a ciascun Ente aderente che volesse aderire;

- in data 02/08/2016 è stata sottoscritta tra la Provincia di Benevento e il Comune di San Giorgio del Sannio la Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di Benevento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante" (S.U.A), ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L. 136/2010, dell'art. 37, comma 4, del d.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 88, della L. n. 56/2014.

-la suddetta Convenzione, secondo quanto previsto all'art. 8, punto 1 (*"art. 8 – Decorrenza e durata della Convenzione – 1. La Convenzione tra le parti decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale)* risulta, a tutt'oggi, scaduta;

-il Comune di San Giorgio del Sannio, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 14/11/2023 ha chiesto il rinnovo della Convenzione per lo svolgimento delle funzioni S.U.A da parte della Provincia di Benevento per conto del Comune di San Giorgio del Sannio, per un periodo di anno tre, decorrenti dalla data di stipula;

-ritenuto di procedere alla sottoscrizione di nuova Convenzione per l'esercizio per lo svolgimento da parte della Provincia di Benevento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante" (S.U.A) per conto del Comune di San Giorgio del Sannio (BN).

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. La presente convenzione regola, come previsto dall'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014 n. 56, i rapporti tra la Provincia e gli Enti aderenti per l'espletamento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante da parte della Provincia per conto degli Enti aderenti.

Art. 2

(Ambito di operatività della funzione di Stazione Unica Appaltante)

1. L'ambito di operatività della funzione di Stazione Unica Appaltante per conto degli Enti aderenti non capoluogo è relativa ai lavori, alle forniture ed ai servizi.

2. E' fatta salva la possibilità per gli Enti aderenti di procedere autonomamente nel caso di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023

Art. 3

(Attività e servizi della Stazione Unica Appaltante)

1. La Provincia, quale Stazione Unica Appaltante per conto degli Enti aderenti, cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) presta assistenza nell'individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza al lavoro, servizio e fornitura e alle effettive esigenze dell'ente interessato;
- b) concorda la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) assiste nella redazione del capitolato speciale;
- d) definisce il criterio di aggiudicazione;
- e) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- g) pubblica il bando di gara entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta d'indizione, corredata dalla determinazione a contrarre e dai relativi elaborati progettuali;
- h) completata la procedura inerente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, inoltra copia integrale del fascicolo all'Ente aderente, ai fini degli atti consequenziali e degli adempimenti inerenti, la trasparenza e l'anticorruzione.
- i) svolge le funzioni di seggio di gara;
- j) in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - presta assistenza nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - nomina la Commissione Giudicatrice per l'esame dell'offerta tecnica, secondo le modalità previste dagli artt. 51 e 93 del D. Lgs n. 36/2023;

- k) provvede all'approvazione della graduatoria provvisoria;
- l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- m) assiste l'Ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

2. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al comma 1, la Stazione Unica Appaltante potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente aderente.

Art. 4

(Attività di competenza dell'Ente aderente)

1. Salvo diversa disposizione di legge, restano di competenza dell'Ente aderente:

- a) l'individuazione delle opere, dei beni e dei servizi da appaltare, nell'ambito del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, dei piani dei fabbisogni e dei programmi di acquisizione di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Ente aderente;
- b) la validazione dei progetti, di tutti gli atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, l'approvazione degli stessi e del capitolato speciale d'appalto contenente, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione dei valori ponderali;
- c) l'adozione della determinazione a contrarre;
- d) la richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico Progetto (CUP);
- e) l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d'appalto;
- f) la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016;
- g) tutti gli adempimenti inerenti la trasparenza e l'anticorruzione.

2. L'Ente aderente comunica alla Provincia, entro il 30 gennaio di ogni anno e/o entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture che intende appaltare tramite la SUA nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.

3. Relativamente al primo anno di adesione alla SUA, l'Ente aderente comunica entro 15 giorni dall'adesione l'elenco delle opere, dei servizi e delle forniture che dovranno essere appaltate tramite la SUA.

4. L'Ente aderente fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti di Stazione Unica Appaltante, così come definiti all'art. 3.

Art. 5

(Seggio/Commissione di gara)

1. Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, il seggio di gara è composto:

- dal Presidente, nella persona del Dirigente/funziionario incaricato della SUA Prov. BN;
 - da due testimoni di cui, preferibilmente, uno in servizio presso la SUA Prov. BN e l'altro in servizio presso l'Ente aderente. In caso di impossibilità della presenza di un dipendente dell'Ente aderente, lo stesso sarà sostituito da un altro dipendente della SUA Prov. BN o della Provincia di Benevento;
2. Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la commissione giudicatrice sarà composta:
- dal Presidente nella persona del Dirigente/Funziionario incaricato della SUA PROV. BN;
 - da due o quattro membri esperti individuati secondo le modalità previste dagli artt. 51 e 93 del D. Lgs n. 36/2023.
3. La nomina del Seggio/Commissione di gara avverrà con atto del Dirigente incaricato della SUA Prov. BN. Nel caso di accertata carenza negli organici di adeguate professionalità, ovvero nel caso in cui ricorrono oggettive e comprovate esigenze derivanti dalla complessità dell'appalto, si procederà alla nomina di componenti esterni nel numero massimo di quattro. In quest'ultimo caso le relative spese restano a carico dell'Ente aderente interessato alla procedura, stabilendo il compenso nel provvedimento di individuazione.
4. Le funzioni di segretario del Seggio/Commissione è un dipendente della Provincia di Benevento appositamente nominato.

Art. 6 (Responsabile del progetto)

1. L'Ente aderente nomina il Responsabile del procedimento ex art. 15 del D. Lgs. n. 50/2016 per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi.
2. La Provincia di Benevento, ai sensi dell'art. 15, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023, designa un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Art. 7 (Determinazione a contrarre)

1. La determinazione a contrarre deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, la relativa copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione delle quote percentuali spettanti alla Stazione Unica Appaltante sugli importi a base di gara previsti dal successivo art. 9.

Art. 8

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La convenzione tra le parti decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale.
2. Il recesso è consentito ad entrambe le parti con formale preavviso minimo di giorni 90 (novanta). In caso di recesso i procedimenti in corso già affidati alla SUA Prov. BN devono essere completati.

Art. 9

(Risorse per l'espletamento e la gestione delle funzioni di Stazione Unica Appaltante)

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni per conto degli Enti aderenti previste nella presente convenzione sono a carico del rispettivo Ente richiedente la gara.
2. Le somme dovute alla Provincia quale Stazione Unica Appaltante da parte degli Enti aderenti saranno individuate preventivamente nella determinazione a contrarre e liquidate all'atto dell'aggiudicazione definitiva.
3. L'ammontare delle somme dovute sarà calcolato in funzione dell'importo posto a base di gara secondo le seguenti percentuali, a cui vanno aggiunte le spese sostenute per le comunicazioni/pubblicazioni di legge:

➤ SERVIZI E FORNITURE

- 1,0% sull'importo a base d'appalto per forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- 0,5% sull'importo a base d'appalto per forniture e servizi di rilievo comunitario;

➤ LAVORI

- 1,0% sull'importo a base d'appalto per lavori fino ad € 200.000,00;
- 0,8% sull'importo a base d'appalto per lavori oltre € 200.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
- 0,5% sull'importo a base d'appalto per lavori oltre € 1.000.000,00.

4. Le somme, come sopra determinate sono trattenute dalla Stazione Unica Appaltante quale rimborso delle spese di personale e generali (energia, telefonia, ecc.) sostenute per l'espletamento delle attività inerenti la gara.

Art. 10

(Contenzioso)

1. La SUA, attraverso l'Avvocatura provinciale e su specifica richiesta dell'Ente aderente curerà le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso, connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento, fino al primo grado di giudizio.

2. La SUA fornirà ogni elemento tecnico-giuridico per la difesa in giudizio.

3. Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso di cui al comma 1, restano a carico dell'Ente aderente.

Art. 11
(Esenzione per bollo e registrazione)

1. Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12
(Contenzioso relativo alla convenzione)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.

2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.